



Sentenza

n. 51/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63171** del registro di Segreteria, introdotto con
ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 e proposto dalla -,
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bava del Foro di
Genova (C.F. BVALRD96M23D969T) presso il cui Studio è
elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n.
14/12A (indirizzo PEC leonardo.bava@ordineavvgenova.it), come
da procura in atti;

contro

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep.
n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del Notaio Dott. Roberto
Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F.
MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F.
MCHNNL64S43H282S), con i medesimi domiciliato ai seguenti
indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 3 aprile 2026 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Giacomo Vannacci - l'Avv. Leonardo Bava per la ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024 la Sig.ra - adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:

*“- dichiarare che la pensione **PPO Indiretta Cat. SOCTPS 05529092** di pertinenza della ricorrente è esente Irpef ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16;*

- Conseguentemente, condannare l'INPS a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'Irpef e relative addizionali.

- Vinte spese, diritti ed onorari, con distrazione”.

II. In data 9 ottobre 2025 si costituiva in giudizio INPS, rassegnando le seguenti conclusioni:

“1. Preliminarmente, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.;

2. Nel merito, rigettare integralmente il ricorso e tutte le relative domande in quanto infondate e comunque prescritte.

Con vittoria di spese e compensi di lite”.

III. In data 16 ottobre 2025 la ricorrente depositava una rassegna di precedenti giurisprudenziali sull'esenzione IRPEF in base alla disciplina speciale in materia di cd. "vittime del dovere".

IV. All'udienza del 22 ottobre 2025 questo Giudice evidenziava preliminarmente alle parti che il ricorso aveva ad oggetto il riconoscimento dell'esenzione IRPEF per la pensione di reversibilità "*PPO Indiretta Cat. SOCTPS 05529092*", con INPS che insisteva per l'infondatezza nel merito della domanda. Tuttavia, dal cedolino della pensione del mese di ottobre 2025, allegato *sub* doc. 5 alla memoria di costituzione di INPS, risultava che la pensione di reversibilità "*SOCTPS 05529092*" veniva posta in pagamento senza alcuna ritenuta IRPEF (diversamente dalla pensione diretta "*VO di anzianità*", percepita dalla Sig.ra - al netto delle trattenute IRPEF).

Sul punto, l'Avv. Leonardo Bava per la ricorrente rappresentava di aver avuto un primo contatto telefonico da parte degli uffici di INPS, ma di non aver ricevuto aggiornamenti ulteriori. L'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS rappresentava la necessità di richiedere chiarimenti all'ufficio competente.

In risposta alla domanda di questo Giudice circa l'opportunità di disporre approfondimenti istruttori per appurare l'eventuale effettiva applicazione da parte di INPS dell'esenzione dalle trattenute IRPEF della pensione di reversibilità della ricorrente, l'Avv. Bava insisteva per l'accoglimento del ricorso, svolgendo ampie argomentazioni come da verbale. L'Avv. Micheli per INPS

si rimetteva alle decisioni di questo Giudice rispetto ad eventuali provvedimenti istruttori, insistendo in ogni caso per l'accoglimento delle conclusioni in atti, con ampie argomentazioni come da verbale.

V. Con ordinanza n. 45 del 27 ottobre 2025 questo Giudice disponeva incumbenti istruttori a carico di INPS, assegnando alle parti un termine per le memorie scritte e le memorie di replica, con il rinvio della trattazione all'udienza del 3 dicembre 2025.

VI. In data 11 novembre 2025 INPS depositava la relazione amministrativa richiesta con l'ordinanza istruttoria n. 45/2025, unitamente ai cedolini della pensione della Sig.ra -.

In particolare, la relazione amministrativa depositata da INPS rappresentava quanto segue:

“Attualmente, pertanto, la pensione risulta ancora gravata dalle trattenute IRPEF.

Tuttavia, in seguito ad un ulteriore esame della documentazione presente nel fascicolo pensionistico della ricorrente e alla riconsiderazione della prestazione pensionistica alla luce della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze n. 743/2023, con certificazione del passaggio in giudicato, si deve evidenziare che la prestazione pensionistica trova, in effetti, giustificazione nell'evento che ha generato la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità.

Per tale motivo, la Sede di Pisa provvederà a riesaminare la domanda di ricostituzione in senso favorevole mediante “lotto di

variazione” che verrà applicato appena saranno terminate le operazioni centralizzate di rinnovo delle pensioni e, dalla Direzione Centrale, verranno ripristinate le funzionalità informatiche per effettuare le modifiche necessarie.”

VII. In data 18 novembre 2025 la ricorrente depositava la memoria scritta autorizzata, chiedendo un rinvio della trattazione in attesa della riliquidazione della pensione Cat. SOCTPS 05529092 con l'applicazione del corretto regime fiscale e *“in ogni caso che, qualora venga dichiarata sin da ora la cessata materia del contendere le spese giudiziali vengono liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa la piena fondatezza del ricorso”*.

VIII. In data 27 novembre 2025 INPS depositava la memoria di replica autorizzata, rappresentando che l'Ufficio INPS di Pisa aveva provveduto alla detassazione della pensione della ricorrente con lotto di lavorazione n. 1 del 21 novembre 2025 e che *“la variazione avrà luogo dalla rata di febbraio 2026 in poi, con il rimborso dell'IRPEF versata nella mensilità di gennaio 2026”*.

Pertanto, INPS aderiva alla richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente per consentire le verifiche necessarie per l'eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

IX. All'udienza del 3 dicembre 2025 l'Avv. Leonardo Bava per la ricorrente e l'Avv. Daniela Benucci, in sostituzione degli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, per INPS

formulavano la concorde richiesta di rinvio della trattazione, insistendo per il resto per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.

All'esito della discussione, con ordinanza a verbale questo Giudice, preso atto della relazione amministrativa depositata da INPS che confermava l'accoglimento dell'istanza della ricorrente, nonché della richiesta della difesa della ricorrente di rinviare l'udienza per consentire la verifica dell'attuazione degli adempimenti amministrativi che avrebbero potuto portare alla cessazione della materia del contendere, all'esito della discussione, rinviava la trattazione all'udienza del 3 aprile 2026, autorizzando le parti al deposito di memorie entro il 24 marzo 2026.

X. Nessuna delle parti depositava memorie autorizzate in vista dell'udienza del 3 aprile 2026.

XI. All'udienza del 3 aprile 2026 l'Avv. Leonardo Bava per la ricorrente dava atto della riliquidazione della pensione della Sig.ra - di cui la presente ricorso, con il pagamento al netto delle ritenute IRPEF a partire dall'anno 2026 (e, in particolare, dell'avvenuto rimborso della ritenuta IRPEF applicata sulla rata del mese di gennaio 2026), chiedendo, pertanto, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese a carico di INPS.

L'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS confermava l'avvenuta detassazione della pensione privilegiata della Sig.ra -

a partire dall'anno 2026, precisando che per i periodi successivi l'interessata doveva indirizzare la richiesta di rimborso delle ritenute subite all'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, INPS concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese.

Nello scambio di repliche l'Avv. Bava per la ricorrente insisteva per la condanna di INPS alle spese, in quanto trattandosi di una pensione privilegiata l'applicazione dell'esenzione IRPEF era pacifica già all'epoca della presentazione del ricorso.

L'Avv. Micheli per INPS insisteva per la compensazione, stante la definizione del giudizio in via amministrativa, in conformità alle recenti pronunce di questa Sezione ed alla recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate intervenuta in materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare deve essere rilevato che la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, formulata nella memoria di costituzione di INPS, è da ritenersi implicitamente rinunciata per l'effetto delle conclusioni successivamente rassegnate per la cessazione della materia del contendere.

Incidentalmente, si rileva che tale richiesta in ogni caso non avrebbe potuto trovare accoglimento, stanti i limiti della giurisdizione della Corte dei conti, come più ampiamente argomentato nella sentenza n. 1/2026 di questa Sezione, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento motivazionale sul

punto.

2. Nel merito, deve essere rilevato che INPS ha proceduto all'applicazione alla PPO Indiretta Cat. SOCTPS 05529092 di pertinenza della Sig.ra - dell'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 2, comma 211, della l. n. 232/2016 con decorrenza dal mese di gennaio 2026.

Inoltre, entrambe le parti aderiscono alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio.

Conseguentemente, nel merito questo Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano, in relazione alle circostanze particolari del caso concreto e dello sviluppo della vicenda processuale, in misura di euro 2.500,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge).

Sul punto, questo Giudice condivide l'orientamento della Cass. civ., sent. n. 13498/2018: *“Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”*.

In particolare, dagli atti del giudizio risulta che la domanda di esenzione IRPEF della pensione privilegiata Cat. SOCTPS

05529092 della Sig.ra - era pacificamente fondata già prima della risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, tale ultimo provvedimento interpretativo ha esteso il riconoscimento dell'esenzione dai soli trattamenti correlati al fatto specifico a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie erogati alle vittime del dovere ed equiparati, nonché ai familiari superstiti.

Tuttavia, la pensione Cat. SOCTPS 05529092 della Sig.ra - rientra tra i trattamenti collegati al fatto specifico, trattandosi di una pensione privilegiata, e l'errore evidenziato dalla ricorrente è stato riconosciuto dallo stesso ufficio INPS di Pisa in sede della predisposizione della risposta al supplemento istruttorio disposto con l'ordinanza n. 45/2025 di questo Giudice.

Solo l'inefficienza delle procedure informatiche di INPS non ha permesso la restituzione delle ritenute indebitamente applicate già a partire dall'anno d'imposta 2025 – invece che dall'anno 2026 – costringendo la Sig.ra - ad attivare ulteriori procedimenti amministrativi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per il relativo recupero, creando in tal modo un ulteriore danno alla ricorrente.

Sul tema, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che le conseguenze dell'inefficienza delle procedure informatiche di INPS non possono essere poste a carico dei pensionati, dovendo l'Amministrazione predisporre le procedure alternative in grado di fornire una soluzione tempestiva (cfr., da

ultima, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. 34/2026).

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.ra -, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Condanna INPS al pagamento a favore della ricorrente delle spese legali in misura di euro 2.500,00 (oltre al 4% CPA ed IVA di legge, se dovuta), con distrazione a favore dell'Avv. Leonardo Bava.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 aprile 2026.

IL GIUDICE

Dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente